

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME SECCHIA – PTI_MO_1

(MO-1390) Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 60-62 fiume Secchia in Comune di Soliera (MO).

Schema Scrittura Privata


Allegato n.: **6**

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Fabio Forte)



Data: **12 DIC. 2023**

VISTO: II RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Dott. Stefano Parodi)



REV. 03 del **18 AGO. 2025**

REP. N.

ATTI PUBBLICI

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO

PARMA

SCHEMA SCRITTURA PRIVATA

tra l'Agenda Interregionale per il fiume Po (AIPO) di Parma - Codice Fiscale n. 92116650349 e l'Impresa xxxx

S.r.l. via xxxxxxxxxxxxxxxx n. xx – 41100 xxxxxxxxxxxxxxxx (xx), codice fiscale e partita IVA n. 0000000000000000

- relativo ai "Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 60 – 62 fiume Secchia in Comune di Soliera (MO)". – MO-E-1390

Codice Unico Progetto: B38H23001400001

Codice identificativo della gara:

Importo netto complessivo del contratto € 581.901,62 così distinto: € 379.754,89 per lavori, € 202.146,73 per manodopera ed € 3.268,90 per oneri di sicurezza.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque (2025) addì (.....) del mese di
(.....) in Modena, in una sala dell'AIPO, in Strada Attiraglio 24, tra i sottoscritti si addivene a quanto appresso:

- Dott. Ing. Massimo Valente, nato ad Eboli (SA) il 02 giugno 1971, Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Emiliana Orientale, domiciliato per la sua carica presso l'Ufficio operativo di Modena in Strada Attiraglio n. 24 C.F. 92116650349, in rappresentanza di A.I.Po, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

- il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX nato a XXXXXXXX (XX) il 00/00/0000 C.F. XXXXXXXXXXXX nella veste di Legale Rappresentante della Società Aggiudicataria dell'appalto dei lavori sopra specificati;

PREMESSO

a) che A.I.Po è "ente concedente", come definito dall'art. 1, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.1, coordinato con l'art. 13 comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”

ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 1, lett. a) del predetto articolo art. 1;

- b) AIPO, al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza delle opere idrauliche di sua competenza, deve provvedere periodicamente ad interventi di manutenzione ordinaria quali lo sfalcio, il taglio selettivo, il decespugliamento, il disboscamento delle sommità arginali e delle opere accessorie, nonché ad interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica dell'alveo, in corrispondenza di situazioni di criticità);
- c) che l'importo complessivo del presente atto contrattuale ammonta ad euro 581.901,62 (diconsi Euro cinquecentoottantunomilanovecentouno virgola zero) di cui € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx virgola xxxxxxxxxxxx) per i lavori al netto del ribasso del 00,00%, a cui viene aggiunto l'importo per la manodopera pari ad € 202.146,73 (duecentoduemilacentotrentasei virgola settantatre) non soggetto a ribasso, e l'importo per oneri di sicurezza pari ad € 3.268,90 (tremladuecentosessantotto virgola novanta) non soggetto a ribasso, il tutto oltre l'I.V.A. ;
- d) che con determinazione dirigenziale n. 000 del 00/00/2025 è stata approvata la perizia rep. n. 430 del 12/12/2023 redatta dal Geom. Fabio Forte dell'importo complessivo di €. 750.000,00 ed a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti dall'art. 94 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'Appaltatore nonché è stato assunto il relativo impegno di spesa n. 3004 sul capitolo 107011 del bilancio di previsione 2023;
- e) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Appalto e dagli elaborati progettuali, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che la Società predetta garantisce l'esecuzione del predetto appalto mediante polizza fidejussoria assicurativa a titolo di cauzione definitiva;
- g) che sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni mediante acquisizione della comunicazione antimafia come risulta dall'elenco delle imprese iscritte presso la prefettura di Verona;
- h) che le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei

confronti dell'altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all'esecuzione del lavoro pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti;

i) che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto.

CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Disposizioni generali sull'Appalto

La presente scrittura privata definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di A.I.Po del lavoro e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore.

Il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per l'A.I.Po solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Si applicano al presente Appalto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.), e dei relativi "Allegati", nonché gli eventuali ulteriori decreti o atti attuativi del D.Lgs. n. 36/2023 *medio tempore* emanati.

Articolo 2 – Oggetto della Scrittura Privata

Le prestazioni oggetto del presente appalto, da affidarsi all'Impresa, consistono nei Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 60 – 62 fiume Secchia in Comune di Soliera (MO) – (MO-E-1390).

Articolo 3 - Durata dell'Appalto

I lavori per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi dovranno essere ultimati in conformità e in aderenza a quanto previsto dall'art. 13 dell'allegato Capitolato speciale di appalto, entro **180** (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale, come precisato dall'art. 17 del succitato Capitolato Speciale di appalto, rimane fissata nella misura dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione di tutte le opere contemplate nel presente contratto, e, comunque, complessivamente, non superiore al 10%, oltre alle maggiori spese di assistenza e al risarcimento degli eventuali danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori appaltati senza poter accampare pretese economiche maggiori rispetto al corrispettivo d'appalto pattuito con il presente atto, anche se nel corso della loro esecuzione dovessero intervenire variazioni dei costi dei materiali, delle mercedi e degli oneri connessi. È ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi contrattuali nei modi e limiti previsti dall'art. 60 del Nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 di concerto anche con il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Articolo 4 – Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi. Oneri della sicurezza

Il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi, allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali del medesimo, contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base sarà eseguito e computato l'intervento. In caso di difformità tra il capitolato speciale d'appalto allegato e la disciplina contenuta nel presente contratto, sarà data preferenza a quest'ultimo.

Ai prezzi indicati nell'allegato elenco dovrà essere applicato, per la sola parte dei lavori, il ribasso unico percentuale pari al 00,00% (xxx virgola zero per cento) offerto dall'Appaltatore in sede di gara per l'aggiudicazione dell'Appalto. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Appalto.

Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento all'Elenco Prezzi Opere Pubbliche e Difesa del Suolo - 2025" della Regione Emilia-Romagna e, in mancanza, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 5, comma 6, dell'Allegato I.14 del D.Lgs. n. 36/2023. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore, per la sola parte dei lavori.

Articolo 5 – Individuazione dei lavori

Per l'individuazione dei lavori da affidare all'Appaltatore in attuazione del presente Contratto, si farà riferimento prioritariamente alla manutenzione delle opere idrauliche.

Articolo 6 – Esecuzione dei lavori e rate d'acconto

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di A.I.Po, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di

legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

I lavori verranno eseguiti a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni dell'Art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le rate di acconto verranno emesse ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta, sarà pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo dell'Appalto.

Articolo 7 – Collaudo/Certificato di regolare esecuzione in corso d'opera

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 116 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori disciplinato dall'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme dell'art. 21 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Articolo 8 – – Cauzione a garanzia dell'esatto adempimento

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, AIPO accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte di con sede legale in , Via/le/Piazza n.

La fidejussione di che trattasi risulta dall'atto autonomo in data ed è costituita nell'interesse dell'Appaltatore ed a favore di AIPO fino alla concorrenza della somma di €=(euro) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dall'Appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal medesimo con l'appalto dei lavori oggetto del presente contratto. AIPO, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l'importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella cauzione di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, nonché al contenuto dello schema tipo 1.2 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

Articolo 9 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'appaltatore ha trasmesso in data _____ copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 della _____ polizza n. _____. L'importo della somma assicurata contro i danni è pari all'importo dell'Appalto mentre il massimale per l'assicurazione della

responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% dell'importo assicurato, con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

Articolo 10 – Penali

Il ritardo nell'ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all'uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi dell' art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto. A.I.Po avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Appalto per l'applicazione della suddetta penale.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Appalto.

Articolo 11 – Risoluzione del Contratto

A.I.Po, risolverà il Contratto:

- a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, nonché nei casi previsti dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, applicando la procedura di contestazione prevista dall'art. 122, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti all'Appalto fossero effettuate dall'Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% dell'importo complessivo dell'Appalto;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da A.I.Po;
- f) violazione dei divieti di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato ai sensi del seguente art. 12 del presente Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all'appaltatore, A.I.Po avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Nei predetti casi di risoluzione del Contratto, A.I.Po si riserva la facoltà di stipulare un altro Contratto, per il valore stimato residuo ed alle stesse condizioni offerte dall'originario aggiudicatario, con un altro operatore

economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dell'Appalto, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12 – Divieto di cessione - Subappalto

La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto è consentita e disciplinata dall'art. 120, comma 12, e dall'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 13 – Pagamenti e obblighi di tracciabilità

I pagamenti dei lavori saranno eseguiti in conformità a quanto prescritto nel capo 5 "disciplina economica" del Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi "C.S.A."), al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato, giusta dichiarazione allegata, all'Appaltatore per il tramite del Tesoriere di A.I.Po. Preliminarmente all'emissione del certificato di pagamento dovrà essere acquisito il D.U.R.C. nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte dell'Amministrazione. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad A.I.Po ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Ufficio A.I.Po che ha redatto l'atto, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore-/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ad A.I.Po ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. eventuali variazioni del conto dedicato.

Articolo 14 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo pari all'anticipazione, comprensiva dell'iva di legge, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia viene ridotta gradualmente ed automaticamente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle schede tecniche 2.5 e 2.6, allegate al Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo "schema tipo 1.3" e "schema tipo 1.3.1" del predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Articolo 15 – Legali rappresentanti e Direttori Tecnici

Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:

- la rappresentanza della Società riguardante l'appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, resta affidata, a _____ nato/a a _____ (___), Legale Rappresentante e Amministratore della Società, lo stesso risulta essere direttore tecnico, il quale è riconosciuto idoneo e che lo stesso non potrà essere revocato e sostituito da tali cariche senza l'esplicito consenso dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipulazione del presente atto, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Si allega al presente atto la dichiarazione rilasciata dall'impresa xxxx S.r.l. in data 24 settembre 2025, indicante il conto corrente "dedicato" intestato all'Appaltatore medesimo.

Preliminarmente all'emissione dei certificati di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 e s.m.i., eventuali variazioni del conto dedicato.

A.I.Po procederà con la risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione del Contratto fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di Modena.

Articolo 17 – Indennità e compensi

L' Appaltatore, avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d'opera e di quanto altro di qualsiasi natura ed entità possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto, rinuncia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto tra l'ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi d'opera dalla Società utilizzati allo scopo.

Articolo 18 – Norme antimafia

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

Articolo 19 – Domicilio contrattuale

Per gli effetti del presente contratto la Società appaltatrice elegge contrattualmente domicilio a Modena presso l'Ufficio operativo dell'AIPD.

Articolo 20 – Dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attività, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'A.I.PO, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata legge. Il trattamento dei dati personali avverrà solo per finalità connesse.

Articolo 21 – Foro competente

Per ogni controversia attinente all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità e alla risoluzione del presente affidamento sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.

Articolo 22 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, registro, copia degli atti, ecc. niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore.

Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.

Articolo 23 - Allegati

Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:

- cauzione definitiva;
- conto corrente dedicato;
- verbale di affidamento-concordamento ribasso e consegna lavori;
- verbale di somma urgenza;
- capitolato speciale di appalto;
- elenco prezzi.

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell'Ufficio.

**PER L'A.I.PO
Ufficio di Modena
IL DIRIGENTE**

Dott. Ing. Massimo Valente

Per L'Impresa
xxxx S.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. XXXXXX XXXXXX
